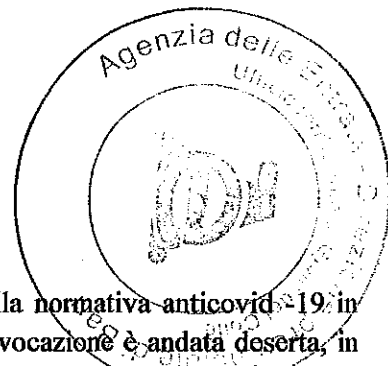


## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione l'Albero della Vita APS

Verbale di Assemblea Straordinaria per adeguamento statutario



L'anno 2021, il giorno 25 del mese di marzo alle ore 8:00, nel rispetto della normativa anticovid-19 in materia di sicurezza sanitaria, in modalità remota, l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, in seconda convocazione nell'anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 15.00 con le stesse modalità si è svolta L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione, attraverso il link fornito dal Presidente p.t, su piattaforma "Meet". Sono presenti i soci: Mastronuzzi Antonella, Mastronuzzi Rosanna, Mastronuzzi Giuseppe, Leomanni Maria Rosaria, Mastronuzzi Vincenzo, Miali Luigi, Miali Nicola. Sono inoltre presentate delle deleghe: il socio Anna Salinaro ha presentato delega nei confronti del socio Mastronuzzi Antonella, il socio Sanzone Pietro ha presentato delega a favore del socio Mastronuzzi Rosanna il socio Zerbinati Simona ha presentato delega a favore del socio Mastronuzzi Giuseppe.

Il Presidente ha verificato la validità delle deleghe pervenute.

Assume la presidenza dell'Assemblea il socio Mastronuzzi Antonella e alle funzioni di segretario il socio Mastronuzzi Giuseppe

Il Presidente dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.Modifica statutaria sulla base dell'iscrizione ai registri regionali;

2. Varie ed eventuali.

Alle ore 15.10 il Presidente dichiara aperta l'assemblea.

Passando alla trattazione del primo all'ODG, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci, in relazione alla nota del Comune di Taranto relativa alla iscrizione al Registro regionale delle APS, in regime transitorio rispetto all'entrata in vigore del RUNTS, quindi essere necessari ala modifica dello Statuto sociale per adeguamento e riallineamento compagine sociale al numero minimo di soci.

L'associazione prende atto che la costituzione è avvenuta in atto costitutivo ai sensi della 266/91 legge già al momento della costituzione abrogata ed erroneamente, anche da parte dell'Agenzia delle Entrate, registrata regolarmente, con un numero inferiore di soci e pertanto in disposizione contraria alle prescrizioni del Codice del Terzo settore.

A seguito della nota Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 28.05.2019 che consente di "sanare" tale situazioni, si prende atto altresì della volontà che, in un momento successivo si sia raggiunto il numero degli associati tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice e con questa delibera assembleare si ribadisce la volontà di essere APS ai sensi del Codice del Terzo settore e non come erroneamente indicato ai sensi della L. 266/91.

Pertanto si passa ad integrare la carenza espressa al momento della costituzione.

L'assemblea è all'unanimità favorevole sia in proprio che per la rappresentanza delle deleghe pervenute, il tutto è approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo e si riporta così la compagine sociale che risulta essere costituita:

1.Mastronuzzi Antonella

2. Mastronuzzi Rosanna

3. Mastronuzzi Giuseppe

4. Mastronuzzi Vincenzo

5. Leomanni Maria Rosaria

6. Miali Luigi

7. Miali Nicola

In virtù del disposto in forza del quale l'Associazione assume la nuova configurazione di ENTE DEL TERZO SETTORE, conservando la veste giuridica in Associazione di Promozione Sociale e adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017 che le consentono di iscriversi al Registro regionale della promozione sociale prima e in quanto Ente di Terzo settore tras migrerà nel registro unico nazionale del Terzo settore, quando istituito e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime, sia in proprio che per deleghe, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, allo stesso modo esso è approvato con voto unanime dal Consiglio Direttivo. Il nuovo statuto così redatto e deliberato viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Rispetto al punto varie ed eventuali l'assemblea delibera che da giorno 1 giugno 2021 la sede legale dell'Associazione si sposterà in Via Regina Elena n. 80 a Taranto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro ai sensi del Codice del Terzo settore art. 82, comma 3, riconosciuta in quanto la modifica ha scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative.

Il Segretario

Il Presidente

In foglio firma soci presenti

Rosanna Mastronuzzi  
Vincenzo Mastronuzzi

[illegible]

**Agenzia**  
**di**  
**Assicurazione**

**Polizza di Assicurazione**

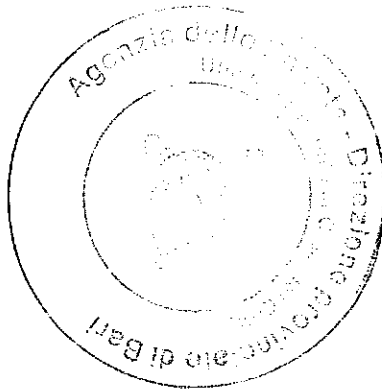
**Incendio e Furto**

**Ragione Sociale del Contraffatto**

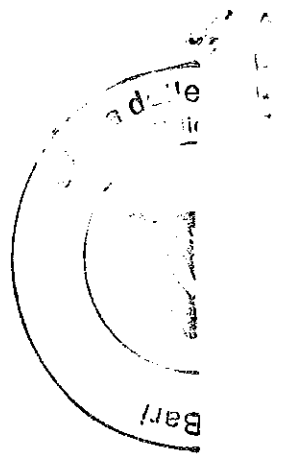
**Regione della Sede del Contraffatto**

**al n.** ..... **serie** .....

**ESENTE**



**L'Incaricato (\*)**  
**Anna Rita REDAVID**  
 (\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
**Valentina SALICE**



## Modifica STATUTO

Ente Terzo Settore - A.P.S.

2021

### L'Albero della vita

*Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore Dlg n. 117 del 03/07/2017, art. 82, comma 3.*

#### Premessa

Si rende necessaria la modifica statutaria in forza del quale l'Associazione assume la nuova denominazione Ente di terzo Settore -APS L'albero della vita e adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017, che le consentiranno di iscriversi, al registro regionale e quando in vigore al Registro Unico nazionale del Terzo settore. Resta ferma la veste giuridica e le modalità operative che la qualificano come Associazione di Promozione Sociale.

**Art. 1** -E' costituita, ai sensi del Codice del Terzo settore Dlg n. 117 del 03/07/2017, l'associazione di promozione sociale denominata: Ente di Terzo settore -A.P.S. **L'albero della vita**, e sue successive integrazioni e opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore, che saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all'estero.

**Art. 2** - L'associazione ha sede attualmente in Via Principe Amedeo,8 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore. L'associazione, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

**Art. 3** - La durata dell'Associazione è illimitata.

#### OGGETTO

**Art. 4** - L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del terzo settore ai sensi, art. 5 lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

*Antonia Latorre, Giuseppe Latorre, Venero Ciotommi, Leonardo More, Rosalie, Luigi Mili*

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in situazione di svantaggio;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

**In particolare attiverà le seguenti azioni specifiche, che in maniera non esaustiva si indicano:**

- realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, workshop, di durata variabile, condotti da professionisti accreditati, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione e prevenzione. Tali programmi consentiranno la promozione delle competenze, l'aggiornamento e la formazione continua per operatori dei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e quanti altri non specificati, per il raggiungimento degli scopi di formazione e prevenzione, provider ECM;

- percorsi psicologici di ascolto e sostegno psicologico, consulenza psicologica e psicoterapia, valutazioni psicologiche e relativa a diagnosi per l'età adulta e per l'età evolutiva, attività di orientamento in ambito scolastico, lavorativo e sportivo;

- organizzare laboratori di alfabetizzazione, ludico- ricreativi e ludico sportivi a favore dei cittadini ed extracomunitari, laboratori di potenziamento delle funzioni cognitive nell'adulto e nel bambino, emotivo- motivazionali e socio- affettivi

- organizzare doposcuola specialistico, potenziamento delle abilità specifiche per l'apprendimento;

- avviare gruppi di auto mutuo- aiuto;

- curare la pubblicazione, la produzione e la diffusione, sia direttamente che indirettamente, di libri, opuscoli, periodici non quotidiani, video, a mezzo stampa o con qualunque altro sistema, per trattare, dibattere e divulgare le tematiche relative agli scopi istituzionali ed alle attività ad esse connesse;

- gestire in maniera diretta o indiretta di servizi di assistenza domiciliare,, residenziali e semi- residenziali a favore di persone anziani, disabili e minori, da realizzarsi anche in convenzione con enti pubblici e privati;

- organizzare attività di educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociali;

Antonio Lombardi  
Lorenzo Maria Rossi  
Pierluigi Rossi  
Vincenzo Di Stefano  
Dario Mili

- Lavorare in sinergia con enti pubblici e privati, su vari livelli, in modo da dialogare con i vari settori inerenti al nostro ambito;
- Attività di potenziamento cognitivo ed emotivo, per anziani con perdita precoce delle abilità mnestiche;
- Attività di valutazione cognitiva, emotiva, di personalità, con la possibilità di individuare una diagnosi e intraprendere un percorso creato ad hoc per la persona;
- Valutazione delle competenze scolastiche, screening per individuare precocemente la presenza di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (dislessia, disortografia e discalculia);

L'associazione composta da professionisti del settore socio-sanitario e psicologico, nasce dall'idea di offrire al territorio, coinvolgendo l'intera popolazione, dei servizi relativi alla salute, del benessere psicologico, attività ricreative, creative, di solidarietà e azioni di aggregazione.

Le finalità a cui mira l'associazione sono le seguenti:

- Promuovere la diffusione della cultura psicologica, favorendo una sua maggiore diffusione nel settore pubblico e privato;
- Stimolare la cultura della psicologia applicata alle componenti mediche e psicologiche e delle altre professioni sanitarie, affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche per ogni fascia d'età;
- Promuovere modelli di assistenza psicologica e sociale che preservino la salute mentale e che rafforzino l'empowerment della persona;
- Offrire interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona, la famiglia e la collettività nelle diverse fasi del ciclo di vita;
- Promuovere in maniera integrata e multidisciplinare la cura della persona;
- Salvaguardare il benessere fisico e psicologico della persona, della coppia e della famiglia e della collettività;
- Incoraggiare lo sviluppo e la crescita della persona, favorendo una sua integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole;
- Favorire il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell'identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica;
- Promuovere la nascita di una rete sociale di servizi dedicati al singolo e alla collettività, al fine di migliorare la qualità della vita, attraverso sensibilizzazione sociale dell'attività psicologica;
- Favorire la tutela del minore e dei suoi diritti, attraverso delle iniziative con lo scopo di ridurre episodi di devianza, di dispersione scolastica;
- Sostenere le relazioni genitoriali e familiari;
- Collaborare, sempre in virtù dei diritti dell'infanzia, con le istituzioni scolastiche, con il fine di proporre attività comuni e collaborative, progetti e iniziative di sensibilizzazione;
- Collaborare con altre organizzazioni al fine di sviluppare e promuovere attività di tipo culturale e di formazione, fornendo il giusto apporto tecnico e scientifico, per la realizzazione di progettualità psicologiche e sanitarie nei diversi contesti di vita
- Promozione della conoscenza attraverso attività formative, convegni, seminari e diffusione di materiale informativo.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

*Antonio Esposito* *Assessore* *Vincenzo Martignetti*  
*Leonardo D'Amico* *Roberto* *Luigi Neri*

dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

## SOCI

Art. 5 -Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto. Per privilegiare il lavoro in rete l'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate. Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci fondatori: coloro che, intervenendo in fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- Soci ordinari: coloro che aderiscono all'associazione dopo la fase costitutiva secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività.
- Soci volontari: così come descritti all'art. 6.
- Soci Sostenitori: Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori hanno diritto di voto, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

*Antonio Bonifazi* *Luigi Bonifazi* *Luigi Bonifazi* *Luigi Bonifazi* *Luigi Bonifazi*  
*Luigi Bonifazi* *Luigi Bonifazi* *Luigi Bonifazi* *Luigi Bonifazi* *Luigi Bonifazi*

## **VOLONTARI**

**Art. 6** - Sono volontari coloro che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sono ammessi a prestare la propria attività anche i volontari non soci, secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore. (ad. es. volontari per un giorno, per eventi specifici o progetti...)

L'attività del volontario, socio o non socio, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

**Art. 7** - La qualità di socio si perde per:

- **Decesso;** - **Dimissioni:** ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; - **Espulsione:** il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **LAVORATORI**

**Art. 8** L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario al fine dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

## **RISORSE ECONOMICHE e PATRIMONIO**

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Antonio Lombardi", "Leone", "Rosa", "Vincenzo", "Dario", "Luigi", "Roberto", "Giovanni", "Francesco", "Antonio", "Dario", "Luigi", "Roberto", "Giovanni", "Francesco"]*

**Art. 9 - Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopprimerle alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:**

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili (donazioni, lasciti o successioni);

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione, per realizzare entrate, potrà organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale sopramenzionate;

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Romano Monte Basso" and "G. Mili"]*

e) interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il collegio dei revisori; d) i Probiviri; e) il presidente. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito di:

- a) Eleggere il Consiglio Direttivo
- b) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 12 - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o a mezzo posta elettronica, fax o applicazione WhatsApp, o mediante affissione almeno quindici giorni prima della data della riunione dell'avviso di convocazione apposto presso la sede dell'associazione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea straordinaria delibera anche per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

**Art. 14** - Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 15** - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

**Art. 16** - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

**Art. 17** - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. L'assunzione della carica di amministratore è legata al possesso del requisito di onorabilità e professionalità.

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, via fax, posta elettronica, o mediante applicazione Whatsapp. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art. 19** - Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Ambrolio Lombardi, Giuseppe, Rossetto, and others.]*

prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Art. 20** - Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

**Art. 21** - Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. **In particolare compete al Presidente:** - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione; - redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; - determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; - emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

#### **PROBIVIRI e COLLEGIO DEI REVISORI**

**Art. 22** - L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 23** - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

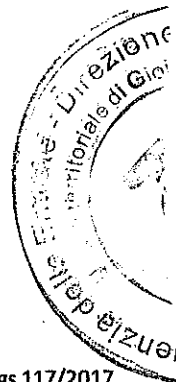
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



#### REVISORE LEGALE DEI CONTI

**Art. 24** Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017,

l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

**Art. 25.** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

**Art. 26.** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 27.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

*Antoniello Antonino* *Cyrlano* *Donatella* *Vincentina*  
*Leonilda* *Rosina* *Roberto* *Luigi*

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La bolla del 1978  
L'omnium in omnia  
L'omnium in omnia  
L'omnium in omnia

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### NORMA FINALE

Art. 34. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

*Antonio Lombardi* *Gi. Lombardi* *Francesco Lombardi* *Luigi Lombardi*  
*Lombardi* *Rossini* *Robb* *Luigi Lombardi*

